



la **LEGGE** *>* **2019** **Im di BILANCIO**

La nuova legge di Bilancio 2019 pur introducendo alcune misure favorevoli come lo sblocco delle aliquote, lo svincolo degli avanzi in conformità con le sentenze della Consulta e lo stanziamento di 400 milioni per i piccoli comuni, presenta alcune criticità sul lato della spesa corrente già in sofferenza negli enti locali.

Dopo aver vinto la battaglia sui 300 milioni di ristoro delle risorse venute meno nel passaggio dall'Imu alla Tasi, resta aperto il confronto con il Governo sulle proposte avanzate da ANCI: il mantenimento della percentuale di accantonamento per il Fondo crediti dubbi esigibilità al 75%, in caso di rispetto dell'obiettivo di migliorare la capacità di riscossione, o in caso contrario all'80%; l'anticipazione tesoreria a 5/12; l'abolizione della sanzione accantonamento obbligatorio per tempi pagamento; l'apertura di un nuovo riaccertamento straordinario; il recupero di 560 milioni del taglio del dl 66 in modo graduale.

Rinviamo al nostro sito per l'analisi completa del testo di legge e gli aggiornamenti sugli sviluppi del confronto con il Governo, in questa breve nota abbiamo ritenuto opportuno approfondire alcuni temi di particolare interesse per gli enti, elaborando i relativi dati in modo da quantificarne gli impatti per i comuni toscani.

1. L'equilibrio di bilancio ordinario

2. La nuova disciplina sull'utilizzo dell'avanzo

3. Il risultato di amministrazione nei comuni toscani

4. Il Fondo Crediti dubbia esigibilità

5. La contrattazione decentrata sottoscritta nei comuni toscani

1. L'equilibrio di bilancio ordinario

La legge di Bilancio 2019 contiene finalmente il superamento dei vincoli finanziari sul saldo finale di competenza, aggiuntivi rispetto alle norme ordinarie sull'equilibrio di bilancio. Infatti, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali già a partire dal bilancio di previsione 2019 possono utilizzare sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata, compresa la quota derivante da indebitamento, sia l'avanzo di amministrazione (ai sensi dell'art.187 TUEL e della disciplina di cui al successivo paragrafo).

I comuni si considerano in equilibrio unicamente in presenza di un "un risultato di competenza dell'esercizio non negativo" in riferimento al prospetto di verifica di cui all'allegato 10 del D.Lgs 118/2011.

Dal 2019 non si applicano, pertanto, le norme contenute nella legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano la definizione del saldo finale di competenza (Art. 1, c. 466 , L.232/2016), la presentazione di prospetti dimostrativi collegati al saldo (Art. 1, c. 468 , L.232/2016) e il sistema di monitoraggio, sanzionatorio e premiale (Art. 1, c. 477-478, L.232/2016), nonché la normativa relativa agli spazi finanziari (Art. 1,c. 502 e Art. 1, c. 787-790 L.205/2017).

Vale la pena, ricordare che la Legge di Bilancio rafforza la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che attribuisce al Ministro dell'economia la facoltà di assumere tempestive iniziative legislative, finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nel caso in cui gli andamenti di spesa degli enti risultino non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea nel corso dell'annualità (Art. 1 c. 822 L.145/2018).

2. La nuova disciplina sull'utilizzo dell'avanzo

Le concrete modalità di utilizzo dell'avanzo, disciplinate dall'art. 1 c. 897-900, dipendono dal risultato di amministrazione conseguito, così come rappresentato nel prospetto dimostrativo (Tab.1, di cui all' allegato 10 del D.Lgs. 118/2011).

Gli enti possono utilizzare l'avanzo per un importo non superiore a quello derivante dal risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'anno precedente (risultante alla lettera A), diminuito della quota accantonata minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e del fondo anticipazioni di liquidità (FAL) ed incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Tuttavia, nel caso in cui il risultato di amministrazione (lettera A) sia negativo o in ogni caso inferiore alla somma della parte accantonata per il FCDE e FAL, gli enti in disavanzo (complessivo o tecnico) possono applicare al bilancio unicamente una quota di avanzo pari ad un importo non superiore all'ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

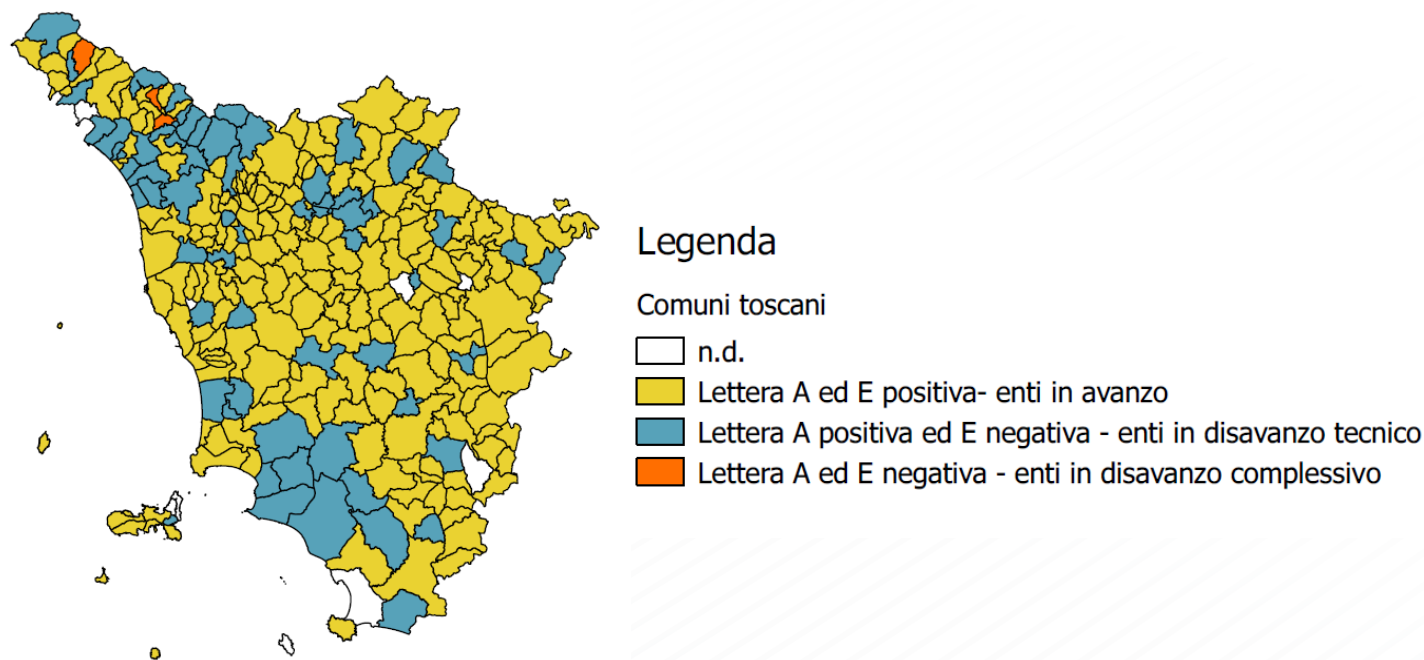
Tabella 1. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Fondo cassa al 1° gennaio
Differenza tra riscossioni (+) e pagamenti (-)
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)
Fondo di cassa al 31 dicembre (=)
Differenza tra residui attivi (+) residui passivi (-)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti e in conto capitale (-)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) (=) Composizione:
Parte accantonata
Di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
Di cui Fondo anticipazione di liquidità (FAL)
Di cui Altri fondi
Totale parte accantonata (B)
Totale parte vincolata (C)
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile - Disavanzo (E=A-B-C-D)

3. Il risultato di amministrazione nei comuni toscani

In Toscana, sono 67 i comuni che chiudono il bilancio consuntivo con un risultato di amministrazione negativo nel 2017. Tra questi, sono solo 3 gli enti che risultano in disavanzo anche nella Lettera A del prospetto dimostrativo di cui sopra, mentre i restanti 64 presentano un risultato della lettera A positivo che diventa negativo se si aggiunge la parte vincolata di cui alla lettera B, relativa al FCDE.

Pertanto, tutti i comuni che nel 2018 si trovano in condizione di “disavanzo tecnico”, nel 2019 potranno utilizzare solo una quota di avanzo pari all'ammontare del disavanzo da recuperare iscritto in bilancio di previsione.



Fonte: Elaborazioni Anci Toscana su dati Ministero dell'Interno

4. Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

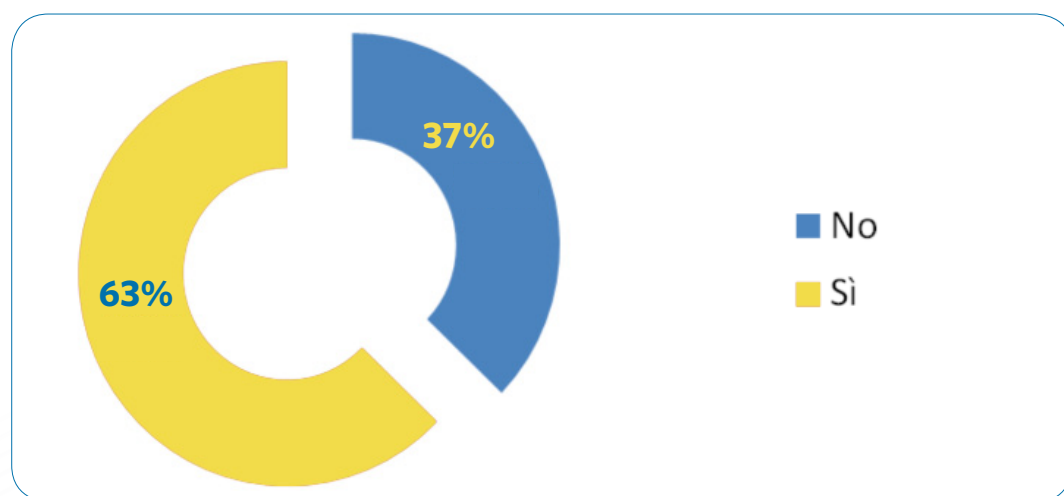
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), introdotto con la riforma della contabilità come fondo rischi, è finalizzato ad evitare squilibri gestionali derivanti dal finanziamento di spese esigibili con entrate di cui non è certa la riscossione; in modo da scoraggiare in fase di bilancio di previsione, stanziamenti di entrata troppo “ottimistici”. La quota di accantonamento è passata dal 36% dell'anno della sua introduzione (2015) fino all'85% del 2019. La Legge di bilancio 2019 prevede che tale percentuale possa essere abbattuta all'80% se l'ente rispetta alcuni indicatori di virtuosità riferiti ai tempi di pagamenti e ai debiti commerciali (art.1 c.1015-1017) .

Risulta evidente che l'FCDE abbia l'effetto di bloccare risorse, accantonate anno dopo anno, non svincolabili se non nei casi di effettiva riscossione o nei casi in cui determinati crediti, vantati a residuo dal comune, risultino non più oggettivamente esigibili. A nostro avviso, il meccanismo di accantonamento crescente dell'FCDE presenta il rischio di immobilizzare ulteriori risorse sia impattando significativamente sull'ammontare di avanzo utilizzabile, sia producendo un potenziale disincentivo all'attività di accertamento volta al recupero evasione fiscale.

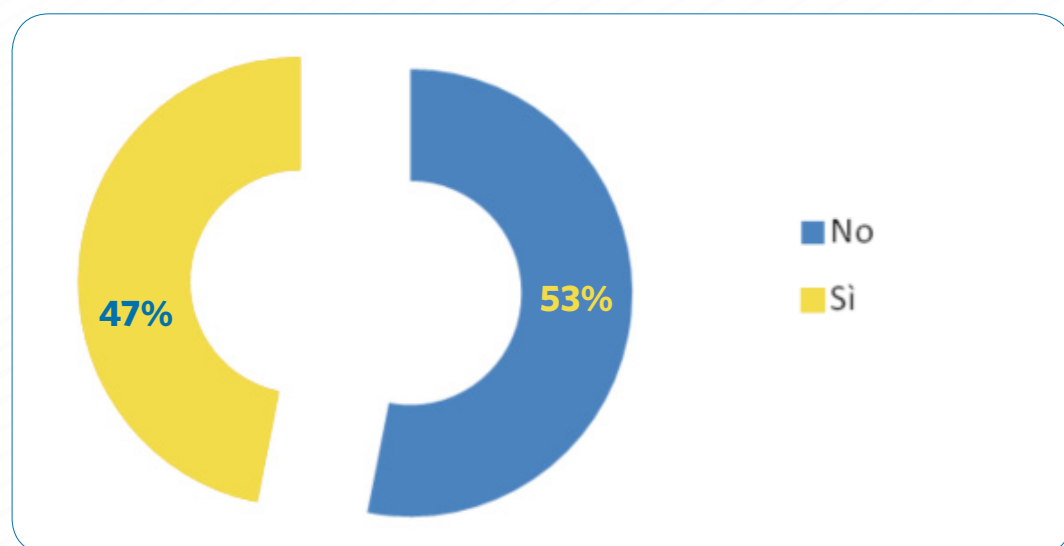
In Toscana, il FCDE vale circa 1,4 miliardi di euro, da consuntivi 2017 (di 267 comuni su 276). Ipotizzando un andamento degli accantonamenti costante tra il 2017 e il 2021 e facendo riferimento alle percentuali previste dalla normativa vigente (art.1.c.882 L.205/2017), si può prevedere **che tale fondo raggiungerebbe circa 1,8 miliardi di euro nel 2021** (anno della messa a regime). Dato che le entrate oggetto di FCDE non raggiungono un riscosso del 100%, il cumulo di accantonamenti risulta consistente: il FCDE in alcuni comuni toscani ha già raggiunto e superato il 30% del totale entrate correnti. Finché questi residui attivi non saranno cancellati o, con meno probabilità, riscossi e ciò significherà qualche anno, il FCDE è destinato a crescere ulteriormente. Inoltre, la pratica del recupero evasione potrebbe risultare non conveniente per l'ente dal momento che il complesso lavoro di recupero e di invio di accertamenti fiscali ai contribuenti evasori si ribalta in maggiori accantonamenti a FCDE. Anche in questo caso i ritardi e i dilazionamenti delle riscossioni, operati soprattutto da Agenzia delle Entrate Riscossione, rischiano di costituire un disincentivo alla pratica del recupero. Le possibilità di pace fiscale, poi, incidono non solo contabilmente sui residui attivi, ma anche sul posticipo dei versamenti.

5. La contrattazione decentrata sottoscritta nei comuni toscani

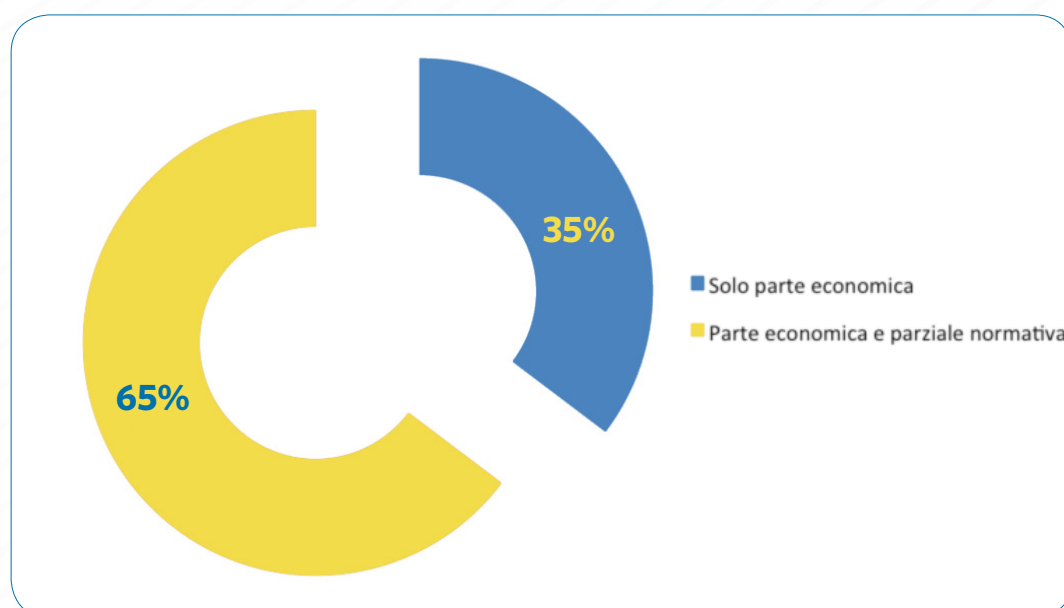
Per supportare adeguatamente i comuni nell'applicazione del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018, abbiamo proposto un sondaggio sullo stato dell'arte della contrattazione decentrata, qui di seguito i risultati:



In seguito all'entrata in vigore del CCNL, Comparto Funzioni Locali 2016-2018, presso il Suo Comune è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo decentrato?



Nell'ambito del contratto decentrato sottoscritto sono state trattate tutte le materie?



Se no, quali sono state trattate?